



## COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di ENNA

CAP 94012 - tel. 0934/496011 fax. 0934/467561 COD. FIS. 800032863 - P.IVA

---

### REGOLAMENTO COMUNALE

#### PER I SERVIZI ARMATI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE

##### Art. 1

###### Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145 le dotazioni delle armi ed i servizi in armi degli appartenenti alla Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della legge 7 marzo 1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.
2. I servizi armati possono essere eseguiti comunque solo dagli appartenenti alla Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

##### Art. 2

###### Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale, con il relativo munizionamento, può equivalere al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.  
Tale numero è fissato con determina dirigenziale.
2. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto di Enna e per conoscenza al Questore di Enna.

##### Art. 3

###### Tipo delle armi in dotazione e dei mezzi di coercizione

1. Le armi da fuoco in dotazione al personale della Polizia Municipale (sia per il personale maschile che per quello femminile) di cui all'art. 1, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, sono determinate nel modo seguente:  
arma corta comune da sparo: in via principale semiautomatica, in subordine a rotazione);  
calibri consentiti: in via principale cal. 9x21 e cal. 9x17; in subordine 40 S&W, cal. 7,65, 7,65 parabellum e cal. 38 S.  
arma lunga comune da sparo, arma atta allo sparo di siringhe o proiettili narcotizzanti

per la cattura di animali per i servizi di polizia rurale e zoofila. Per tali tipi di armi l'assegnazione di norma è effettuata di volta in volta;

Sciabola (le modalità di assegnazione ed i tipi sono descritti all'art. 4)

Manette ed altri mezzi di coercizione e di difesa passiva consentiti dalla legge, *bastone telescopico con manico, detto anche tonfa.*

2. La dotazione di armi di calibro o tipo diverso da quelle sopra descritte, sempre che rientrino in quelle consentite dalla legge, od altri mezzi di coercizione e/o di difesa personale potranno essere di volta in volta autorizzate con deliberazione della Giunta Comunale.

#### Art. 4

##### Guardia d'onore

1. Per i servizi di Guardia d'Onore e rappresentanza in occasione di feste, funzioni pubbliche o cerimonie, gli appartenenti alla P.M., secondo i casi, portano la sciabola.

2. Agli Ufficiali (in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza) la sciabola può essere data in forma permanente. Gli ufficiali ed eventualmente i sottufficiali al comando del reparto o del picchetto o durante i servizi di rappresentanza utilizzano la sciabola con relativa fascia blu da indossarsi da destra a sinistra.

3. Il porto della sciabola non è subordinato al possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza in forza della deroga contenuta nell'art. 77 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.. In tal caso, tuttavia, l'assegnazione non potrà avere carattere permanente.

4. Il numero complessivo delle sciabole in dotazione alla Polizia Municipale è fissato in numero di quattro.

#### Art. 5

##### Formazione ed addestramento

1. Al fine dell'assegnazione dell'arma il personale potrà essere sottoposto ad uno specifico corso di addestramento tecnico-professionale con esame finale, comprensivo anche di test psico-attitudinali che accertino l'indispensabile e necessaria attitudine allo svolgimento del servizio armato.

2. Il personale, per prestare servizio armato, dopo aver conseguito il necessario addestramento, deve superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

3. Il Comune nel quadro dei programmi di addestramento e formazione stipula apposti

accordi con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati. Le spese relative all'addestramento al tiro, ivi compresa l'iscrizione al Tiro a Segno Nazionale, nonché l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni sono a carico del Comune.

4. Oltre quanto previsto dalla L. 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per iscrizione alle sezioni di tiro a segno nazionale, il Direttore Comandante può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia Municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

6. I provvedimenti, gli accordi e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto.

7. Qualora il poligono di tiro a segno non si trovi in comune di Barrafranca, il personale, purché munito del tesserino di riconoscimento e comandato ad effettuare l'esercitazione di tiro, è autorizzato a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa. In questo caso la disposizione di servizio è comunicata al Prefetto e al Questore di Enna. Tale comunicazione può essere sia in forma cumulativa, che individuale, che per periodi di tempo.

#### Art. 6

##### Servizi armati e modalità di assegnazione dell'arma

1. Gli appartenenti alla Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ed impiegati continuativamente in attività di istituto svolgono servizio con armi di norma assegnabili in via continuativa per periodi di un anno; è esonerato al porto dell'arma il solo personale in servizio alla data d'approvazione del presente regolamento in possesso della qualità di Agente di P.S. senza diritto di portare l'arma.

2. Le armi inoltre possono anche essere assegnate di volta in volta a seconda delle esigenze per l'espletamento di determinati servizi, anche se verrà utilizzata principalmente la forma dell'assegnazione in via continuativa.

3. L'addetto s'intende impiegato continuativamente in attività di istituto allorché non sia distaccato in servizi "estranei" per periodi superiori a sette giorni consecutivi, nel qual caso l'assegnazione dell'arma dovrà essere eseguita di volta in volta o con continuità limitata ai periodi d'impiego ininterrotto in attività d'istituto.

4. L'assegnazione in via continuativa dovrà in ogni caso essere disposta con provvedimento del Comandante. Per le assegnazioni occasionali delle armi dovranno essere individuate con determina dirigenziale i soggetti incaricati delle assegnazioni e del relativo ritiro delle armi. Del provvedimento dovrà farsi menzione nel tesserino di identificazione o in altro documento che l'addetto dovrà portare sempre con sé.

5. Il Direttore Comandante provvede annualmente alla revisione del provvedimento di assegnazione in via continuativa, dandone comunicazione al Prefetto.

6. L'assegnazione dell'arma in via continuativa o per più giorni consente il porto della medesima anche fuori dell'orario di servizio, nel territorio comunale di appartenenza e nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento. Inoltre, a coloro i quali hanno domicilio ovvero la residenza al di fuori del territorio comunale di competenza, è consentito il porto dell'arma dal luogo di servizio al domicilio ovvero alla residenza e viceversa. Il personale che ha domicilio ovvero la residenza al di fuori del territorio comunale di competenza dovrà comunicarlo al Comando P.M. al fine della presa d'atto. Il personale che ha in assegnazione l'arma in via continuativa, previi accordi, è autorizzato al porto della stessa, nel caso sia utilizzato in servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale di competenza. In questo caso il Comandante dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

E' consentito altresì il porto dell'arma fuori dal territorio del comune nei seguenti casi:-

1. *Flagranza di reato accertato nell'ambito territoriale del comune e fuori dell'ambito territoriale per inseguimento della persona che ha commesso il reato o per assicurare le prove di un reato;*
2. *Per l'espletamento di servizi presso altri comuni e per servizi di collegamento, se autorizzato;*
3. *Per servizi di soccorso in casi di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi in particolari occasioni qualora venga specificatamente richiesto dal Sindaco del Comune interessato.*

E' vietato portare un'arma diversa da quella avuta in dotazione.

4. Gli addetti alla Polizia Municipale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità.

5. I servizi principalmente da svolgere in via continuativa con armi sono i seguenti:

tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, appiedati);

servizi serali e notturni;

servizi di pronto intervento e pattuglia;

servizi di scorta;

servizi di Polizia Giudiziaria;

servizi di Pubblica Sicurezza;

servizi operativi e di investigazione;

servizi di controllo ed accertamento in abiti borghesi;

servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale o della sede degli Uffici del Corpo, ivi compreso il servizio di piantone.

## Art. 7

### Modalità e casi di porto dell'arma

1.L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto, con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, in tutti i casi di impiego in uniforme e nei casi in cui gli addetti sono autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi.

2.Il porto dell'arma assegnata è consentito nell'ambito territoriale di competenza, nel territorio dei Comuni eventualmente convenzionati, consorziati o che abbiano stipulato accordi per l'espletamento del servizio di Polizia Municipale.

3.Gli addetti ai servizi interni possono essere esonerati dall'obbligo del porto solo durante l'espletamento di funzioni al di fuori del diretto contatto con il pubblico.

4. Il Comandante della Polizia Municipale, che è autorizzato dal Sindaco o dall'Assessore delegato, a prestare servizio in abiti borghesi, porta l'arma esclusivamente nei casi in cui ne ravvisi la necessità e può disporre in modo analogo per il proprio personale ove lo ritenesse necessario ed opportuno in base alla tipologia dei servizi.

5.Non possono portarsi in servizio armi diverse da quelle in dotazione ed in difformità dalle assegnazioni.

## Art. 8

### Tenuta e custodia

1.Le armi da fuoco ed il relativo munizionamento, in dotazione alla Polizia Municipale non assegnate in via continuativa ai singoli addetti, sono custodite, distintamente in un apposito armadio blindato (o cassaforte) ubicato nella sede del Comando.

2.Qualsiasi eccedenza occasionalmente derivante dalla vacanza di posti ovvero da riduzioni delle assegnazioni in via continuativa dovrà essere immediatamente affidata in temporaneo deposito alla Questura di Enna ovvero al Comando Stazione Carabinieri di Barrafranca, fino al ripristino delle condizioni che ne legittimino nuovamente la detenzione da parte della Polizia Municipale in assenza di armeria.

3.Le sciabole per i servizi d'onore e di rappresentanza, non assegnate in via permanente, sono custodite unitamente alle armi da fuoco in apposito armadio blindato.

4. Si osservano in ogni caso ed in quanto applicabili le disposizioni di cui al Capo III del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, cui si rinvia.

## Art. 9

### Consegnatario delle armi

1. Il consegnatario della dotazione delle armi, unitamente al vice-consegnatario, è designato dal Comandante.

Il consegnatario in caso di impedimento o di assenza verrà sostituito dal vice-consegnatario.

## Art. 10

### Doveri del consegnatario di armeria

1. Il consegnatario ed il vice-consegnatario di armeria curano con la massima diligenza, in relazione a quanto previsto dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145:

la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri, della documentazione e delle chiavi;

l'effettuazione dei controlli giornalieri e/o periodici;

la tenuta dei registri e della documentazione;

la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni in armeria.

2. Essi collaborano con il responsabile del Corpo per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fanno rapporto per ogni irregolarità o necessità.

3. Le armi sono conservate prive di fondina.

4. Il Comandante, o un suo delegato, cura inoltre i seguenti adempimenti burocratici:

predisposizione del provvedimento per la fissazione del numero delle armi e della relativa comunicazione al Prefetto;

istituzione e predisposizione del provvedimento per l'assegnazione delle armi in via continuativa, la revisione annuale, la comunicazione al Prefetto, l'annotazione sul tesserino di identificazione o il rilascio di copia del provvedimento di assegnazione ai singoli assegnatari;

predisposizione dei provvedimenti e delle comunicazioni del sindaco, all'Assessore alla Polizia Municipale e al Prefetto per servizi fuori dell'ambito territoriale, per soccorso o in supporto;

predisposizione dei provvedimenti per l'esecuzione di corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e delle relative comunicazioni al Prefetto;

## Art. 11

### Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma assegnata di volta in volta unitamente al relativo munizionamento è prelevata all'inizio del servizio per il quale deve essere assegnata e versata al consegnatario al termine del servizio stesso.
2. L'arma assegnata in via continuativa, unitamente al relativo munizionamento, è prelevata presso il consegnatario previa annotazione degli estremi del provvedimento di assegnazione in via continuativa ed è versata quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni per l'assegnazione stessa.
3. Le armi debbono essere consegnate e versate scariche, il numero e la qualità delle munizioni versate deve essere quello di assegnazione.

## Art. 12

### Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto alla Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma, deve:

verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate, il numero delle munizioni e la qualità;

custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;

mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente all'esercitazioni di tiro;

applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza per il maneggio dell'arma, in modo da non costituire in nessun caso pericolo per l'incolumità propria od altrui.

2. A tal fine, dovrà in particolare:

astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con estranei che tra colleghi;

evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma semiautomatica è scarica allorché – a doppio controllo – risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;

caricare e scaricare l'arma, nella sede del Comando, solo dopo essersi accertati dell'assenza di persone sulla traiettoria di tiro della stessa e solo nel luogo appositamente designato e con le modalità indicate con direttiva/determina del Comandante. In caso di necessità di provvedervi in luogo diverso dal

Comando, evitare altresì di porsi di fronte a superfici piane o dure;

nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori, custodendo l'arma smontata in vari parti;

evitare d'abbandonare l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave;

segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;

osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano l'esercitazioni;

ispirarsi costantemente a criteri di prudenza ed attenersi alle disposizioni di cui all'art. 20 bis della legge 18 aprile 1975, n.110.

#### Art. 13

##### Registro delle armi

1. Il Comando è dotato di n. 2 registri:

in uno dovranno essere annotate le armi in dotazione con la relativa descrizione del numero di matricola, del calibro, fabbricazione e nazionalità, con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza;

nell'altro verrà fatta menzione dell'assegnazione in via continuativa, nonché dei movimenti giornalieri di prelevamento delle armi e munizioni.

#### Art. 13 bis

##### (Strumenti di autotutela)

1. Gli operatori di Polizia Municipale con la qualifica di agente di pubblica sicurezza, laddove particolari esigenze operative lo richiedano, possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante, privo di effetti lesivi permanenti, ed il bastone estensibile *telescopico con manico, detto anche tonfa*.

2. Nei servizi in borghese i dispositivi devono essere occultati.

3. I dispositivi possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto; l'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego, sono determinati dal Direttore Comandante.

Art. 14

#### Norme finali

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, viene comunicato al Prefetto, al Questore ed al Comando Carabinieri di Barrafranca ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, e dell'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e successive modifiche.